

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 3 aprile 1992, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Importo del prelievo (*)
0709 90 60	138,64 (*) (*)
0712 90 19	138,64 (*) (*)
1001 10 10	167,59 (*) (*) (*)
1001 10 90	167,59 (*) (*) (*)
1001 90 91	148,17
1001 90 99	148,17 (*)
1002 00 00	164,92 (*)
1003 00 10	143,10
1003 00 90	143,10 (*)
1004 00 10	121,77
1004 00 90	121,77
1005 10 90	138,64 (*) (*)
1005 90 00	138,64 (*) (*)
1007 00 90	140,57 (*)
1008 10 00	51,33 (*)
1008 20 00	117,34 (*)
1008 30 00	58,67 (*)
1008 90 10	()
1008 90 90	58,67
1101 00 00	220,44 (*) (*)
1102 10 00	243,89 (*)
1103 11 10	273,33 (*) (*)
1103 11 90	236,56 (*)

- (*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (*) Per il granturco originario degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.
- (*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.
- (*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.
- (*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.
- (*) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.
- (*) All'atto dell'importazione in Portogallo, il prelievo è maggiorato dell'importo fissato all'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3808/90.
- (*) I prodotti originari dei PTOM sono esenti da prelievo in virtù dell'articolo 101, paragrafo 1 della decisione 91/482/CEE, a meno che non si applichi il paragrafo 4 dello stesso articolo.
- (*) È riscosso, a norma dell'articolo 101, paragrafo 4 della decisione 91/482/CEE del Consiglio del 25 luglio 1991, un importo pari all'importo fissato dal regolamento (CEE) n. 1825/91.
- (*) I prodotti di questo codice importati nell'ambito degli accordi intermedi conclusi tra la Polonia, la Cecoslovacchia e l'Ungheria, e la Comunità e per i quali viene presentato un certificato EUR 1, rilasciato secondo le modalità previste nel regolamento (CEE) n. 585/92, sono soggetti ai prelievi di cui all'allegato del suddetto regolamento.